



UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 239 del 25/10/2022

Oggetto: OGGETTO: COMUNE DI TIZZANO VAL PARMA - FORMULAZIONE DELLE RISERVE SULLA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO ADOTTATA CON DELIBERA DI C.C. N.60 DEL 28.12.2021 AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA L.R. 20/2000.

IL PRESIDENTE

OGGETTO: COMUNE DI TIZZANO VAL PARMA - FORMULAZIONE DELLE RISERVE SULLA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO ADOTTATA CON DELIBERA DI C.C. N.60 DEL 28.12.2021 AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA L.R. 20/2000.

IL PRESIDENTE

PREMESSO:

- che il Comune di Tizzano Val Parma è dotato di un Piano Strutturale Comunale e di un Regolamento Urbanistico Edilizio approvati con deliberazione di C.C. n. 40 del 13/7/2013;
- che lo stesso Comune, con nota ns. prot. 3085 del 08/02/2022 ha trasmesso alla Provincia, ai sensi degli artt. 33 e 34 della L.R. 20/2000 e smi, la Variante al RUE in oggetto adottata con delibera C.C. n.60 del 28.12.2021;
- che la Provincia di Parma, presa visione degli elaborati trasmessi, ha richiesto, con nota n. 4514 del 21/02/2022 l'invio dei i pareri di ARPAE e AUSL sulla variante adottata;

- che successivamente il Comune, con nota ns. prot. n. 16506 del 30/05/2022 , ha provveduto alla trasmissione delle seguenti integrazioni:

- parere favorevole di ARPAE Rif. Arpae PGPR 20389/2022 Sinadoc 20406/2022;
- parere favorevole di AUSL;

DATO ATTO

che il giorno 01/01/2018 è entrata in vigore la nuova Legge urbanistica regionale n. 24 del 21/12/2017 "Disciplina regionale sulla tutela e uso del territorio" che, pur abrogando la L.R. 20/2000, al comma 4 dell'art. 4 dispone che entro il termine del periodo transitorio possano essere adottate varianti specifiche agli strumenti urbanistici vigenti applicando la normativa previgente;

CONSTATATO:

che la proposta di variante riguarda le seguente, modesta, modifica rivolta ad un perfezionamento normativo e regolamentare, rivolto ad ottimizzare l'utilizzo degli spazi edificati all'interno dei sistemi urbanizzati esistenti.

Nello specifico si propone di perfezionare il comma 5 dell'art.10.3 dell'allegato A2 del RUE (A2 – Disciplina delle altezze e delle distanze), aggiungendo al testo vigente anche i depositi e le cantine tra i locali ammessi alla distanza non inferiore ai 6,00 ml.:

"Art. 10.3 Distanza tra edifici / Distacco

.....

5. Per gli interventi di nuova costruzione ricadenti nelle fattispecie seguenti la distanza tra i due edifici non deve essere inferiore a m. 6,00:

- a) per pareti non finestrate oppure aventi solo aperture di vani di servizio (quali scale, ripostigli, depositi, cantine, servizi igienici);
- b) per spigoli ravvicinati di edifici."

-che per tale modifica si dichiarava di non procedere all'elaborazione della Valsat;

CONSIDERATO

A) che non si rilevano contrasti di ordine urbanistico ed ambientale rispetto a quanto stabilito dal PTCP vigente;

B) che si rileva una difformità in ordine alla norma di RUE circa la distanza tra i fronti degli edifici, disciplinata dell' art. 9 del D.M. 1444/68 che nello specifico recita testualmente:

"1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;

2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;

3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12."

- che il testo attuale del RUE, specificamente il comma 5 dell'art.10.3 dell'allegato A2, così come peraltro enunciato anche nella delibera di adozione dal Vice segretario comunale, risulta non coerente con i disposti del citato decreto ministeriale e si sottolinea dunque la necessità della sua

ridefinizione in coerenza con il Decreto Min. 1444/68 soprariportato facendo proprie anche le deroghe di cui all'art 10, comma 1 della LR 24/17;

- che ARPAE (Rif. Arpae PGPR 20389/2022 Sinadoc 20406/2022) e AUSL, hanno espresso parere di competenza favorevole sulle modifiche proposte nella variante al RUE in oggetto;

- che il Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia, valutati i contenuti e le caratteristiche della variante in esame, rilevata l'assenza di specifici impatti sulle principali matrici ambientali non ritiene necessari, in accordo con il parere positivo di ARPAE e AUSL, approfondimenti finalizzati alla valutazione di sostenibilità territoriale ed ambientale;

SENTITO il Consigliere Delegato Daniele Friggeri;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che non viene acquisito il parere del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile;

DATO ATTO che il soggetto responsabile del parere di regolarità tecnica autorizza la Segreteria ad apportare al presente provvedimento le rettifiche necessarie, dovute ad eventuali errori materiali, che non comportino modifica del contenuto volitivo dell'atto medesimo;

DECRETA

- di formulare la riserva di cui al punto B del CONSIDERATO sulla Variante al RUE del Comune di Tizzano Val Parma adottata con delibera C.C. 60 del 28.12.2021 ai sensi dell'art. 33 della L.R. 20/2000, per le motivazioni espresse in premessa;

- di trasmettere altresì al Comune di Tizzano Val Parma copia del presente atto per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti.

Il Presidente
(MASSARI ANDREA)
con firma digitale



UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **3643 /2022** ad oggetto:

" OGGETTO: COMUNE DI TIZZANO VAL PARMA - FORMULAZIONE DELLE RISERVE SULLA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO ADOTTATA CON DELIBERA DI C.C. N.60 DEL 28.12.2021 AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA L.R. 20/2000. "

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, formulate dal sottoscritto Dirigente, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 25/10/2022

Sottoscritto dal Responsabile
(RUFFINI ANDREA)
con firma digitale